

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN** **(2012/2013)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Mauro Cicchelli e del Prof. Alfonso Di Carlo, **Componenti Aggiunti**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 settembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

### **(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER BELLIA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl), e della Società SS CHIETI CALCIO Srl - (nota n. 991/71 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).**

La C.D.N., visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Walter Bellia, e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la SS Chieti Calcio Srl – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Walter Bellia, all'epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della SS Chieti Calcio Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero "Chieti"), per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Walter Bellia della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del CU 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 300.000,00;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Il deferimento è fondato e va accolto.

È provato - risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l'inosservanza, da parte del Chieti, all'adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata e che detta violazione sia ascrivibile, in forza del rapporto di immedesimazione organica, al Sig. Walter Bellia, quale legale rappresentante del Chieti all'epoca dei fatti.

A nulla rilevano, in proposito, le argomentazioni difensive del Chieti, la quale ha imputato il ritardo alla circostanza di aver saputo, solo successivamente al deposito, tempestivamente effettuato, che la fideiussione bancaria non era idonea per fatto e colpa – a suo dire – dei soggetti, estranei alla stessa, che si erano fatti carico di ottenerne il rilascio. Si tratta di circostanza che non rileva, avendo la Società l'obbligo di adempiere nei

termini, cosa che non è stata, accertandosi preventivamente della validità e della idoneità della fideiussione presentata.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e cioè la sanzione dell'inibizione di mesi sei in danno del Sig. Walter Bellia e quella della penalizzazione di un punto per la SS Chieti Calcio Srl.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Walter Bellia e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la SS Chieti Calcio Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.

**(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VALLARELLA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), e della Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 990/72 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Luca Vallarella, all'epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero "Andria"), per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Luca Vallarella della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del CU 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Luca Vallarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*"La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Luca Vallarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Luca Vallarella, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".*

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

La Commissione, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per l'Andria – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e va accolto.

È provato - risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l'inosservanza, da parte dell'Andria, all'adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata.

A nulla rilevano, in proposito, le argomentazioni difensive dell'Andria, la quale ha imputato il ritardo a un mero disguido tecnico-contabile in fase di disbrigo della pratica, del tutto indipendente dalla volontà della medesima Società. Si tratta di circostanza che non rileva, avendo la Società l'obbligo di adempiere nei termini, cosa che non è stata, accertandosi preventivamente della validità ed idoneità della fideiussione presentata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura e cioè la sanzione della penalizzazione di un punto per la AS Andria Bat Srl.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Luca Vallarella.

Infligge la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per la AS Andria Bat Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.

**(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO FILIPPELLA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SC Vallee D'Aoste Srl), e della Società SC VALLEE D'AOSTE Srl ▪ (nota n. 989/76 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).**

Con atto del 29/8/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Filippo Filippella, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante della SC Vallée D'Aoste Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 300.000,00;

B) la Società SC Vallée D'Aoste Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.

Il Sig. Filippo Filippella ha fatto pervenire, in difesa propria e della SC Vallée D'Aoste Srl, una memoria difensiva con la quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato:

- che il termine di presentazione della fideiussione non è da intendersi perentorio, attesa la possibilità di consegnare la polizza successivamente alla scadenza del 30/6/2012;

- di aver trasformato la ASD in Società di capitali incorrendo in tutti gli adempimenti previsti che hanno comportato un ritardo nel rilascio della polizza “neanche un mese a disposizione (...) per poter definire la trasformazione societaria (...) ed ottenere la polizza fideiussoria”;

- la Società e il Suo Presidente non sarebbero punibili poiché il ritardo nel rilascio e nella presentazione della fideiussione deriverebbe dalla “oggettiva impossibilità di ottenere in meno di un mese una polizza fideiussoria” e non da colpa o dolo dei deferiti.

Conclude chiedendo “di non dovere applicare alcuna sanzione a carico della Srl Vallée d'Aoste né del suo Presidente, Ing. Filippo Filippella. In subordine, applicare la sanzione minima edittale prevista”.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Filippo Filippella la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e per la SC Vallée D'Aoste Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Il Titolo I), paragrafo III), lettera C), prevede che la inosservanza del termine del 30/6/2012 con riferimento agli adempimenti dei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima lettera costituiscono illecito disciplinare sanzionato con la penalizzazione di n. 1 punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2012-2013, senza attribuire al termine la qualità di perentorietà indicata dai deferiti nella loro difesa.

Si ritiene, inoltre, che le asserite difficoltà incontrate dalla Vallée D'Aoste nella trasformazione da ASD a Srl, difficoltà peraltro non documentate, non possano giustificare il ritardo in cui è incorsa la Società medesima nella presentazione della fideiussione.

Neppure, quindi, è possibile ricondurre le asserite difficoltà incontrate dal sodalizio sportivo, per la sua trasformazione e per il rilascio della polizza, nell'istituto della “oggettiva impossibilità”.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Filippo Filippella la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla SC Vallée D'Aoste Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), PIETRO PORRO (all'epoca dei fatti Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), FLAVIO FOTI (all'epoca dei fatti Consigliere delegato rappresentante la Società Calcio Como Srl), e della Società CALCIO COMO Srl - (nota n. 1010/73 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).**

La C.D.N., visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l'irrogazione della

sanzione dell'inibizione di mesi sei a carico, rispettivamente, dei Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti e la sanzione della penalizzazione di un punto a carico della Calcio Como Srl – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Amilcare Rivetti, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Calcio Como Srl, il Sig. Pietro Porro, all'epoca dei fatti contestati Vice Presidente del C.d.A. con poteri di Legale rappresentanza della Calcio Como Srl, il Sig. Flavio Foti, all'epoca dei fatti contestati Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentanza della Calcio Como Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero "Como"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il deferimento è fondato e va accolto.

È provato - risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l'inosservanza, da parte del Como, all'adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata e che tale violazione sia ascrivibile, in forza del rapporto di immedesimazione organica, ai Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti, quali legali rappresentanti del Como all'epoca dei fatti.

A nulla rilevano, in proposito, le argomentazioni difensive della Società Como, la quale ha imputato il ritardo alla circostanza di aver saputo, solo successivamente al deposito, tempestivamente effettuato, che la fideiussione bancaria non fosse idonea per fatto e colpa – a suo dire – dei soggetti, estranei alla stessa, che si erano fatti carico di ottenerne il rilascio. Si tratta di circostanza che non rileva, avendo la Società l'obbligo di adempiere nei termini, cosa che non è stata, accertandosi preventivamente della validità e della idoneità della fideiussione.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e cioè la sanzione dell'inibizione di mesi sei in danno dei Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti e la sanzione della penalizzazione di un punto per la Calcio Como Srl.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno ai tesserati Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la Calcio Como Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.

**(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), e della Società POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL - (nota n. 1012/70 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).**

Con atto del 30/8/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Ferruccio Capone, all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punti 5 e 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 300.000,00 e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito IVA, relativo ai periodi di imposta 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005, e del debito IRAP relativo ai periodi d'imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009 e 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008;

B) la Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore. Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Ferruccio Capone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Ferruccio Capone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il difensore della Società deferita ha evidenziato che la questione in esame rientra nella ipotesi di “violazione in continuazione” e ha concluso chiedendo la irrogazione di una sanzione minima.

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Quest'ultimo comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) al Sig. Ferruccio Capone.

Infligge alla Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), e della Società FC TREVISO Srl - (nota n. 1009/75 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).**

Con atto del 30/8/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Renzo Corvezzo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società F.C. Treviso Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 600.000,00;

B) la Società FC Treviso Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, delle condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Renzo Corvezzo, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Renzo Corvezzo, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renzo Corvezzo, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".*

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la FC Treviso Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il difensore della Società deferita ha chiesto irrogarsi la sanzione minima.

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Quest'ultimo comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Renzo Corvezzo.

Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) per la FC Treviso Srl, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO CONDÒ (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), BENITO COPPOLA (all'epoca dei fatti Segretario Generale Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), e della Società US LATINA CALCIO SRL (nota n. 1011/74 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).**

La CDN, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno dei Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola, e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la US Latina Calcio Srl – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Michelangelo Condò, Presidente e Legale Rappresentante della US Latina Calcio Srl, il Sig. Benito Coppola, Segretario generale e Legale rappresentante della US Latina Calcio e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero "Latina"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il deferimento è fondato e va accolto.

È provato – risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l'inosservanza, da parte del Latina, all'adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata e che tale violazione sia ascrivibile, in forza del rapporto di immedesimazione organica, ai Sig.ri Condò e Coppola, quali legali rappresentanti del Latina.

A nulla rilevano, in proposito, le difese del Latina, la quale ha imputato il ritardo a un “mero disguido tecnico-contabile”, né quelle del Sig. Coppola, finalizzate a sostenere un'estraneità dello stesso da ogni responsabilità al riguardo perché non avente deleghe a operare sui conti bancari della Società. In entrambi i casi le difese non portano a escludere una responsabilità dei deferiti, perché la Società doveva farsi carico, nei termini, di depositare la fideiussione richiesta, mentre, per ciò che attiene al Sig. Coppola, questi risulta essere legale rappresentante della Società.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e cioè la sanzione dell'inibizione di mesi sei in danno, rispettivamente, dei Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola e la sanzione della penalizzazione di un punto per la U.S. Latina Calcio Srl

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ai tesserati Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la US Latina Calcio Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Mauro Cicchelli e del Prof. Alfonso Di Carlo, **Componenti Aggiunti**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 settembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), e della Società AS CASALE CALCIO Srl - (nota n. 1049/77 pf12-13/SP/blp del 3.9.2012).**

Con atto del 3/9/12 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

1. il Sig. Zanon Giorgio, all'epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della AS Casale Calcio Srl;
2. la Società AS Casale Calcio Srl;

per rispondere:

A) il Signor Zanon Giorgio:

della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e 7), nonché lett. A), punto 1), e lett D), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7.05.2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00 e della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps

riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai propri tesserati in ragione di contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; nonché per non aver provveduto, entro il termine del 6.07.2012, al deposito della documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 e il superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile;

B) la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Il tutto a fronte della comunicazione della Covisoc del 6/8/12 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l'omesso deposito della sopra indicata documentazione, da parte della Società, entro i termini del 30/6/12 e 6/7/12.

Si è difesa la Società incolpata ammettendo i fatti, ma affermando che le violazioni sarebbero state poste in essere allorquando la Società era di proprietà di altri soggetti e che solo dopo l'ingresso dei nuovi soci la grave situazione finanziaria (cui i ritardi sarebbero da imputare) sarebbe stata risolta.

Ha poi affermato che nella specie si sarebbe trattato di un mero ritardo di pochi giorni.

Circa il tardivo deposito dell'originale della fideiussione ha eccepito che, nella specie, la responsabilità ricadrebbe sulla Allianz Bank Financial Advisor, la quale le avrebbe rilasciato una fideiussione che solo successivamente al deposito (avvenuto tempestivamente) si sarebbe rivelata falsa.

All'udienza del 24/9/12, la Procura ha chiesto 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società e 12 (dodici) mesi di inibizione per il Legale rappresentante; la difesa degli incolpati ha chiesto applicarsi la sanzione minima edittale.

È doveroso evidenziare che l'omesso o tardivo deposito della documentazione di cui ai capi di incolpazione costituisce un'indubbia violazione, dovendosi ritenere perentori i termini del 30/6/12 e 6/7/12; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il loro mancato rispetto.

Ciò detto, si deve osservare che nella specie la Commissione ritiene documentalmente provato (cfr. comunicazione Covisoc del 6/8/12: comunque la ricostruzione dei fatti è stata ammessa anche dalla Società deferita) che alla scadenza del 30/6/12 la Società non aveva depositato l'originale di idonea fideiussione bancaria a prima richiesta e la documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai propri tesserati in ragione di contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e che alla scadenza del 6/7/12 non era stata depositata la documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 e il superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile.

Circa il deposito della fideiussione, la Commissione ritiene che il deposito tempestivo di una garanzia falsa non sia idoneo a scagionare la Società deferita, atteso che la *ratio* della norma prevede, ovviamente, che debba essere depositato un atto idoneo, il quale, nella specie, è stato oggettivamente depositato quando era ormai scaduto il termine normativamente previsto.

Infine, è doveroso evidenziare che la Società non può certo essere prosciolta per il semplice fatto che gli atti disciplinarmente rilevanti siano stati posti dal precedente Legale rappresentante o dalla vecchia proprietà o dai vecchi dirigenti, in quanto se si dovesse

ritenere accettabile tale principio, sarebbe sufficiente mutare l'organo di rappresentanza subito dopo che una Società ha commesso un illecito disciplinare.

Da ultimo, va evidenziato che nella specie si è trattato non di una, ma di ben quattro omissioni.

Da tali omissivi comportamenti (indipendentemente dal successivo, ma comunque tardivo deposito della citata documentazione) scaturisce un'indubbia responsabilità disciplinare a carico dei deferiti, per la violazione dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e 7), nonché lett. A), punto 1), e lett D), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7.05.2012.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare al Sig. Zanon Giorgio la sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici) e alla AS Casale Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella vigente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
**Prof. Claudio Franchini**

“”

**Pubblicato in Roma il giorno 25 Settembre 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**